



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Istituto Scolastico Comprensivo
"Giovanni XXIII"**

Scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo di istruzione
71037 – Monte Sant'Angelo (FG) – Via Sant'Antonio Abate, 92



Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it / fgic83100q@pec.istruzione.it

Monte Sant'Angelo, 18 aprile 2019

Sito web dell'Istituto

Sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente

Oggetto: Affidamento diretto dei servizi volti all'attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e all'assunzione del ruolo di DPO, come previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato con il D.lgs. n. 56/2017. CIG: Z74281BB50. Determina a contrarre.

La Dirigente Scolastica,

- Visto il D.P.R. 275/1999;
- Visto il D.lgs. 165/2001;
- Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;
- Visto il PTOF e il Programma Annuale;
- Considerate le linee guida ANAC n. 4;
- Considerata la necessità di affidare il servizio di cui all'oggetto, avente le seguenti caratteristiche:
- predisposizione di tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la conformità del trattamento dei dati di titolarità dell'Istituto "Giovanni XXIII" di Monte Sant'Angelo al Regolamento Europeo, prevedendo la predisposizione di un sistema in grado di dimostrare la conformità di tali misure a quanto richiesto dalla normativa europea;
 - assunzione del ruolo di DPO;
 - valutazione dell'esistenza, della completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, attraverso un report che evidenzi il relativo grado di conformità o parziale non conformità;
 - attività di supporto per l'adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016, compresa l'attività di redazione e/o aggiornamento della documentazione, la mappatura dei trattamenti ai fini della stesura del registro dei trattamenti, la formazione e il supporto normativo, la individuazione dei criteri per la valutazione dei rischi;
- Verificata la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
- Considerato che l'Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP;
- Vista la nota MIUR prot. n. 563 del 22/05/2018, che precisa "...tenendo conto della previsione dell'articolo 37, comma 3 del Regolamento riguardo alla nomina di un unico Responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche, è consentito a più scuole di avvalersi di un unico Responsabile. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali dovranno svolgere in questo ambito un fondamentale ruolo di interlocuzione e di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche per promuovere soluzioni condivise. L'atto di designazione di un unico Responsabile

della protezione dei dati personali potrà, ad esempio, avvenire attraverso la decisione congiunta di scuole già costituite in reti di scopo poste in essere per l'attuazione di procedure amministrative di interesse comune. Al medesimo risultato, si potrà pervenire favorendo la conclusione di accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune per l'individuazione di un unico Responsabile della protezione dei dati personali, attraverso il coinvolgimento contestuale degli istituti scolastici dislocati nello stesso ambito regionale, provinciale o sub provinciale, a seconda delle peculiarità territoriali, soddisfacendo, comunque, il requisito della cosiddetta raggiungibilità del Responsabile per la protezione dei dati proprio per assicurare un efficace supporto al Titolare del trattamento”;

- Considerato - che tra il personale interno alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete “PRIVACY RPD Ambito Puglia 15” non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD;
- che la Rete “PRIVACY RPD Ambito Puglia 15” ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno, attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;
- Ravvisata in considerazione della citata nota n. 15626 del 24/05/2018 dell’USR Puglia, nonché per ragioni legate ad economie di scala, l’opportunità che più Istituti scolastici si avvalgano di un’unica figura di RPD, interna od esterna, selezionata mediante le consuete procedure di scelta del contraente;
- Vista l’adesione da parte di questa Istituzione scolastica, come da deliberazione del Consiglio di Istituto n. 60 del 29/06/2018, all’accordo di rete “Privacy RGPD” con capofila il Liceo “A. G. Roncalli” di Manfredonia, prot. n. 4144/2-9 dell’11 giugno 2018, stipulato per la realizzazione di attività di comune interesse e, nello specifico, per la selezione di un Responsabile della protezione dei dati personali;
- Visto l’art. 35 del Codice degli appalti (D.lgs. 50 del 18/04/2016), che individua le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- Dato atto che la Scuola capofila della rete “Privacy RGPD” – il Liceo “A. G. Roncalli” di Manfredonia – con determina prot. n. 655/01.01 del 30 gennaio 2019 ha avviata la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato con il D.lgs. n. 56/2017, volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione scolastica;
- Considerato che con nota prot. n. 2705/01.04 del 9 aprile 2019, il Liceo “A. G. Roncalli” di Manfredonia ha pubblicato all’albo (n. 2019000036 del 9 aprile 2019) l’aggiudicazione del servizio all’operatore economico: **QUALIFICA GROUP SRL – VIA MURILLO DE PETTI, 6 – 80024 CARDITO (NA)**;
- Visto l’art. 32, comma 10, lettera b del D.lgs. n. 50/2016, per il quale non si applica il termine dilatorio nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016;
- Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Dato atto che nel relativo ordine-contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura (referenti contrattuali, modalità di fatturazione, responsabilità contrattuali, ipotesi di risoluzione del contratto, penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni);
- Dato atto che la forma del contratto sarà quella dell’art. 32 c. 14 del D.lgs. n. 50/2016, ossia *“mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito*

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata...” come anche indicato nelle citate Linee Guida dell’ANAC al paragrafo 4 lett. D);

- Considerato che la Scuola capofila della rete ha effettuato l’accertamento dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- Considerato che è in capo al soggetto prescelto l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- Dato atto che il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico;
- Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012;
- Tenuto conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136, e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: Z74281BB50;
- Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 430,77 (quattrocentotrenta/settantasette), oltre IVA (pari a € 525,54 Iva compresa) e trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) e dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento dei servizi/forniture aventi ad oggetto i servizi di adeguamento dell’Istituto alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e l’assunzione del ruolo di DPO, come previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, all’operatore economico **QUALIFICA GROUP SRL – VIA MURILLO DE PETTI, 6 – 80024 CARDITO (NA)**, individuato dal Liceo “A. G. Roncalli” di Manfredonia, scuola capofila della rete “Privacy RGPD”, a seguito di procedura di cui alla nota prot. n. 655/01.01 del 30 gennaio 2019, per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 525,54 IVA inclusa (€ 430,77 + IVA pari a € 94,77);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 525,54 IVA inclusa da imputare sul Piano di destinazione A02-1 – Funzionamento amministrativo dell’esercizio finanziario 2019;
3. di verificare l’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica ai sensi della vigente normativa sulla pubblicità legale e trasparenza.
5. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è la Dirigente scolastica prof.ssa Enza Maria Angela Santodirocco.
6. Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Luciana Angela Priore, Direttrice SGA dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19)